

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 1.397 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente: P.O. ACQUE E SUOLO ING. SANDRO BELLINI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO "DUGALE COGOZZO" DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE (SERVIZI IGIENICI) PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SADEPAN CHIMICA SRL SITO IN VIALE LOMBARDIA, 29 NEL COMUNE DI VIADANA.



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO BELLINI CRISTINA FUNZIONARIO
DEL Servizio Acque e Suolo DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE,
IN DATA 06/06/06 ALLE ORE 11.50 PROVEDE NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. SPATA LUCA, LE LE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE DET n. 1397
DEL 06/06/2006


IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li 06/06/2006

Il Funzionario Bellini
Responsabile del Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile



IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Bertola Roberto, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sadepan Chimica S.r.l. , con sede legale ed insediamento produttivo in Viale Lombardia, 29 nel Comune di Viadana, ha presentato in data 29/09/2003 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento in oggetto;

viste le integrazioni presentate dalla Ditta Sadepan Chimica in data 01/09/2005;

richiamata la precedente autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Acqua e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova con Determinazione N. 1013 del 11/08/2000, con la quale la Ditta Sadepan Chimica S.r.l. veniva autorizzata allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue industriali (sfiore raffreddamento utenze del reparto colle liquide ed in polvere, sfiore circuito torri di raffreddamento, deferrizzatore e acque di rigenerazione delle resine dell'impianto di demineralizzazione) e delle acque reflue domestiche dei sistemi di depurazione n. 2, 3 e 4, provenienti dall'insediamento in oggetto come nel seguito meglio precisato;

richiamata la certificazione EMAS n. I-000034 del 20/05/2003 (validità al 31 dicembre 2005) trasmessa con nota del 06/10/2003 e pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 08/10/2003, in base alla quale la Ditta Sadepan Chimica risulta autorizzata, in virtù dell'art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 della L. 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni;

dato atto che con la documentazione presentata dalla Ditta Sadepan Chimica in data 02/01/01 e 10/07/2003 è stata attestata l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettere c) e d) della Determinazione n. 1013 del 11/08/2000;

richiamato quanto disposto con la prescrizione di cui alla lettera j) della Determinazione succitata, che recitava: "entro 4 anni dalla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere alla separazione dei reflui provenienti dai 3 servizi igienici dei sistemi di depurazione n. 2 (20 A.E.), 3 (15 A.E.), e 4 (5 A.E.), che attualmente trovano recapito nella fognatura interna allo stabilimento, attraverso la realizzazione di un'apposita condotta che dovrà convogliare i reflui alla fognatura comunale (tratto di fognatura comunale proveniente da Via Alberti evidenziata nella Tav. 01 del 06/06/00 – revisione 03 del 10/08/2000)";

richiamato il verbale dell'incontro tenutosi il giorno martedì 6 giugno 2006 con il legale Rappresentante della Ditta Sadepan Chimica, Sig. Bertola;

rilevato che la Ditta dichiara l'impossibilità al momento di allacciare i servizi igienici dell'azienda alla pubblica fognatura, per le difficoltà tecniche, oltre che economiche in rapporto al beneficio ambientale conseguibile, ad allacciarsi alla stessa, prendendo comunque atto di quanto prescritto dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 3, in relazione alla necessità di adeguare gli scarichi esistenti alle previsioni dello stesso entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo;

ritenuto necessario, in virtù delle nuove previsioni contenute all'art. 8, comma 5, del R.R. 3/06, provvedere all'emanazione di un provvedimento autorizzativo stabilendo di disporre altresì che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 3 del 24/03/2006 gli scarichi autorizzati col presente provvedimento vengano adeguati alle disposizioni del regolamento medesimo;

vista la parte terza del D.L.vo n° 152 del 03/04/06 recante "Norme in Materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 3 del 24/03/06 recante "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26";

vista la D.G.P. n. 352 del 16/12/2005 recante: "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda";

vista la D.G.R. n° 2244 del 29/03/06 con cui si approva il Programma di Tutela e Uso delle Acque;

dato atto che, sulla base della documentazione disponibile, l'area sulla quale insistono gli scarichi di cui si tratta risultano a tutt'oggi non serviti da pubblica fognatura;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- gli impianti di trattamento n. 2, 3 e 4 hanno rispettivamente una potenzialità di 20 A.E. , 15 A.E. e 5 A.E. con BOD₅ pari a 60 gr/ab/g;
- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue assimilate alle domestiche", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 5 comma 1 del R. R. n° 3 24/03/06;
- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio ed appartiene alla rete idrica consortile;
- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n° 57768 in data 14/04/06 dal Responsabile del Servizio Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Ditta Sadepan Chimica S.r.l. , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato " Dugale Cogozzo" lo scarico terminale delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai sistemi di depurazione n. 2, 3 e 4 che trattano le acque dei servizi igienici del laboratorio chimico e reparto colle liquide, officina, reparto di produzione formaldeide e Ufficio Tecnico Lavori dell'insediamento sito in Viale Lombardia n. 29 nel Comune di Viadana, con le seguenti modalità e prescrizioni:

- a. accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti assunti per la misurazione;
- b. manutenzione e controllo della funzionalità dei pozzetti di prelievo fiscali delle acque reflue assimilate alle domestiche, indicati rispettivamente "2", "3" e "4" nell'estratto della planimetria generale dello stabilimento (Dis. n. A. 7980.P.01.00.05 del 09/08/2005 in scala 1:500);

- c. comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione;
- d. adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;
- e. divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;
- f. immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dell'impianto;
- g. manutenzione e controllo della funzionalità del contatore di funzionamento delle pompe di sollevamento; sull'apposito quaderno di esercizio impianto dovranno essere trascritte settimanalmente le ore di funzionamento;
- h. manutenzione e controllo della funzionalità del sistema di allarme installato sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione;
- i. controllo periodico di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico - fisiche, biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul funzionamento dell'impianto; analogo controllo dovrà essere effettuato per l'effluente depurato. Si ritiene utile che vengano compiuti controlli, almeno per i parametri più importanti, nei punti intermedi del processo ove ciò sia tecnicamente possibile;
- j. annotazione dei dati rilevati nei controlli analitici periodici su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e della data alle quali le misure si riferiscono, del punto di prelievo (se si tratta di analisi), del parametro cui la misura si riferisce e del valore relativo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione all'impianto;
- k. entro il 13/04/2009, cioè entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/2006, gli scarichi autorizzati col presente provvedimento dovranno adeguarsi alle disposizioni del regolamento medesimo.

A tal fine:

- entro 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà essere presentato alla Provincia il progetto per l'adeguamento dello scarico alle suddette disposizioni;
- entro il 13/04/2009 dovranno essere realizzate le opere di adeguamento.

- Lo scarico dovrà rispettare il valore limite di emissione per i solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- La presente autorizzazione sarà inoltre revocata nel caso in cui il contenuto inquinante delle acque scaricate a monte di ogni trattamento depurativo non sia compresa nei parametri di cui alla tabella 1 dell'allegato B del R. R. n° 3 del 24/03/06, ovvero nel caso in cui vi sia un peggioramento delle caratteristiche dell'acqua approvvigionata per i parametri che non rientrano tra quelli della tabella 1 suddetta.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la

Numero proposta:

verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.

Mantova, li 06 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)

